

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □
delle Entrate Contributive □

Roma, 16 Aprile 2002

Circolare n. 79

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati 2

OGGETTO: Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341. Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia.

SOMMARIO: *Decreto interministeriale 18 febbraio 2002: estensione all'anno 2001 della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall'art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative.*

Premessa.

Come noto, l'art. 45, c. 18, della legge 17 maggio 1999 n. 144, collegato ordinamentale alla manovra finanziaria per il 1999, ha prorogato per il triennio 1999-2001 la speciale riduzione contributiva introdotta per il settore edile dalla legge n. 341/1995, subordinando tuttavia l'operatività di detta proroga all'emanazione, per ciascun anno, di un apposito decreto interministeriale.

Il decreto interministeriale (Lavoro - Economia) 18 febbraio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 78 del 3 aprile 2002 (allegato n. 1), ha confermato per l'anno 2001 nella misura dell'11,50 per cento la riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall'art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.

Al riguardo, si sottolinea peraltro che, alla luce di quanto disposto dal comma 5 del sopra citato art. 29, come modificato appunto dall'art. 45, c. 18, della legge n. 144/1999 (allegato 2), il beneficio in oggetto risulta cessato al 31/12/2001.

Pertanto, ogni eventuale fruizione di tale riduzione relativamente all'anno in corso sarà considerata indebita.

Con la presente circolare si diramano le istruzioni per il recupero dei maggiori contributi versati nell'anno 2001.

1. Caratteristiche della riduzione contributiva.

Si richiamano preliminarmente la circolare n. 209 del 27/7/1995, la circolare n. 269 del 30/10/1995, la circolare n. 9 del 18/1/1997 e la circolare n. 81 del 27/3/1997.

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell'11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda a quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995.

Ai fini del calcolo, le aliquote contributive da considerare saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2001.

A tale proposito, si ricorda che, a decorrere **dal 1/2/2001**, la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 (*Riduzione degli oneri sociali*) (1).

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2.

L'agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2001, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2000.

L'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite per l'accesso agli sgravi nel Mezzogiorno stabilite dall'art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.

La riduzione contributiva si cumula con lo sgravio capitaro ex art. 4, comma 17, della legge n. 449/97, così come rimodulato dall'art. 3, comma 4, della legge n. 448/98.

Non spetta, invece, per quei lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive ad altro titolo:

- assunzione dalle liste di mobilità, contratti formazione - lavoro, ecc.;
- lavoratori per i quali abbia trovato ancora applicazione, fino al 30/11/2001, lo sgravio totale decennale di cui all'art. 14 della legge n. 183/1976 (quest'ultima ipotesi riguarda le imprese artigiane);
- lavoratori per i quali i datori di lavoro fruiscono dello sgravio totale triennale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448/98.

Inoltre, con riferimento all'obbligo di denuncia dei lavoratori alle casse edili da parte dei datori di lavoro (2), si conferma la disposizione che le Sedi acquisiscano dalle imprese la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante che nell'anno solare precedente l'impresa ha effettuato i versamenti ad essa dovuti.

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute a tali Casse si applicherà la disposizione di cui all'art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995.

2. Modalità operative.

Il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende.

2.1. Datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d'anno 2001.

I datori di lavoro in parola non dovranno effettuare alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a ricalcolare le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.

2.2. Datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva in corso d'anno 2001.

I datori di lavoro in parola potranno recuperare la riduzione contributiva relativa ai periodi decorsi (GENNAIO 2001 - DICEMBRE 2001) con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

A tal fine le aziende interessate calcoleranno l'importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno in uno dei righi in bianco del quadro "D", facendolo precedere dalla dicitura "ARR. RID.ART. 29, c2 DL 244/95" e dal previsto codice "L207".

(1) Si veda, al riguardo, la circolare n. 52 del 6 marzo 2001.

(2) Art. 29, c. 3, del D.L. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995.

Per IL DIRETTORE GENERALE
F.to PRAUSCELLO

GU n. 78 del 3-4-2002

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 febbraio 2002

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che stabilisce che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti a versare la contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 dell'art. 29, così come modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede che sino al 31 dicembre 2001 il Governo proceda ad una verifica degli effetti delle disposizioni di cui al predetto comma 2, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva medesima;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1997, con il quale la riduzione prevista dal comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, è stata confermata ed elevata alla misura dell'11,50 per cento per il periodo 1 gennaio 1997- 31 dicembre 1998;

Visto il decreto ministeriale 17 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2000, con il quale la predetta riduzione è stata confermata, per l'anno 2000, nella misura dell'11,50 per cento;

Tenuto conto della rilevazione elaborata sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione della disposizione di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, dalla cui analisi dei dati si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento pro-capite del numero medio di giornate retribuite, con un conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento;

Ritenuto pertanto di confermare la riduzione di cui al comma 2 dell'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341, nella misura dell'11,50 per cento già stabilita dal citato decreto ministeriale 17 agosto 2000;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2001, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Decreto - legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341
STRALCIO

Art. 29, comma 5

5. Entro il 31 marzo di ciascun anno e sino al 31 dicembre 2001 il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2 (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.